

SERGIO MESSINA^(*)

L'INCERTA RELAZIONE TRA DIRITTO ALLA FELICITÀ
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
DALLA ECO-PSICOLOGIA ALLA “ECO-DEMOCRAZIA”

Abstract: This essay is based on a basic question: can be there a relationship between environmental sustainability declined in terms of an individual, public and collective duty to the conservation of the common natural habitat and a human right to happiness? If an univocal answer cannot to be given on an individual level, it is possible to identify some criteria that can define the conditions for a “shared” happiness on the basis of some orientations that, starting from a conception of the “territory” as an all-encompassing system of nature and culture, seek (through an interdisciplinary method) to change the content and direction of environmental policies (both national and international) towards a broader and less restrictive framework than an governance of “places of life” functional only to increase productivity and economic competition.

L'armonia di un individuo con il proprio “sé profondo” non richiede soltanto un viaggio nell'interiorità, ma un'armonizzazione con il mondo ambientale

(James Hillman)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il sentimento della felicità e la tutela ambientale. – 3. Felicità e contesto territoriale locale. – 4. Lo Stato costituzionale come garante di un diritto a una sostenibilità “felice”. – 5. Felicità e partecipazione. – 6. Conclusioni.

1. — *Introduzione.*

Lo sviluppo sostenibile quale strumento di integrazione tra diverse esigenze e dimensioni (ecologiche, sociali ed economiche) si atteggia a fondamento di altri principi giuridici che compongono l'architettura di una disciplina sfaccettata e sempre in evoluzione quale è il diritto ambientale, il

^(*) Università degli Studi di Salerno.

cui oggetto composito richiama orientamenti e valori talvolta difficilmente conciliabili⁽¹⁾.

Una delle prospettive avanzate in dottrina è quella di ricondurre la protezione dell'ambiente nell'ambito dei doveri di solidarietà richiamati all'interno dell'art. 2 della Costituzione italiana⁽²⁾.

Ciò è bastato fino ad ora a lasciare la definizione del principio dello sviluppo sostenibile all'ancoraggio del legislatore⁽³⁾ riservando, invece, all'interpretazione sistematica della Costituzione e delle fonti sovranazionali e internazionali il compito di circoscrivere criteri direttivi per le politiche da porre in essere a tutela dell'equilibrio socio-ecologico del Paese.

A fronte dei doveri di solidarietà contemplati a livello costituzionale emerge sempre più l'esigenza da parte di studiosi di diverse discipline (dalla psicologia all'urbanistica, dall'economia all'antropologia fino al diritto) di interrogarsi in ordine alla possibilità che vincoli intra e inter generazionali possano realmente garantire non solo il "benessere" del pianeta ma anche quello dei popoli che lo abitano; in altri termini ci si è domandati se la salvaguardia del nostro *habitat* naturale, quale preconditione di sopravvivenza⁽⁴⁾ possa essere altresì compatibile con la felicità umana.

⁽¹⁾ Basti pensare all'annosa questione della definizione del termine ambiente il cui termine rimanda o a concezioni unitarie del "bene" o a visioni settoriali dello stesso. Per una ricognizione del dibattito sulla definizione di "ambiente" cfr. D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, I, Padova-Milano, 2012, p. 234 ss.

⁽²⁾ Cfr. F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di) *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova-Milano, 2012, p. 571 ss.

⁽³⁾ Si ricordi che l'"ambiente" e lo "sviluppo sostenibile" sono stati oggetto di diverse proposte di riforma costituzionale al fine di inserirli tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, in ossequio agli obblighi e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti sia a livello internazionale, sia comunitario e in rapporto anche ai doveri di solidarietà nei confronti delle generazioni future. Proposte che fino ad ora non hanno trovato ancora alcuno sbocco normativo se non nelle intenzioni anche dell'attuale Governo di voler continuare nella direzione in precedenza auspicata.

⁽⁴⁾ Emblematica in tal senso l'espressione utilizzata da Michele Carducci: "solidarietà di specie", in riferimento alla natura quale dispositivo metodologico avulso dalle tradizionali partizioni settoriali tipiche del diritto ambientale. Cfr. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. pubbl.*, Agg. VII, Torino, 2017, p. 516 ss.

Interrogativo nato a partire da un'amara ma importante constatazione in base alla quale risultano insufficienti le mere esortazioni morali a superare l'egoismo individuale e l'interesse privato al fine di poter agire in favore della salvaguardia ecologica; dovrebbe invece essere capovolto il rapporto. In altri termini è ormai consapevolezza acquisita del fatto che occorrerebbero «*mecanismi politici* che obbligano a raggiungere l'interesse individuale solo *dopo* un percorso sociale»⁽⁵⁾, fatto di azioni collettive che mirino appunto a uno scopo di natura collettiva. La domanda che qui ci si pone è se ciò possa essere raggiunto non solo con una pedagogia della paura⁽⁶⁾, ma con una cura di ciò che potrebbe essere descritto in termini di “patologie dell'affettività”⁽⁷⁾, l'unica che potrebbe spingere ad una motivazione (anche razionale) all'agire che non si riduca soltanto a un “dovere”.

Una di queste è il ricorso al *sensu* del “sacro naturale”, da intendersi come riscoperta di una spiritualità e religiosità “immanente” collegata a un “valore in sé” della natura, ma pur sempre attribuito dall'essere umano. Tale riscoperta potrebbe contribuire a riattivare, quantomeno a livello simbolico, degli “enzimi sociali” traducibili in un progetto politico favorevole a un'effettiva trasformazione collettiva⁽⁸⁾; ciò a condizione che non si traduca in una chiusura comunitaria autodifensiva e autoreferenziale.

Un secondo contributo fondamentale per un'“emotività ecologico-politica” proviene dalla ecopsicologia, disciplina che cercando di connettere

⁽⁵⁾ Cfr. U. GALIMBERTI, *Idee: il catalogo è questo*, (Feltrinelli) Milano, 2009, p. 65 ss.

⁽⁶⁾ Cfr. H. JONAS *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, ed. it a cura di P.P. Portinaro, (Biblioteca Einaudi) Torino, 2002 (1979). Ormai considerato un classico della “filosofia ambientale”. Sul valore pedagogico della paura cfr. M. MANFREDI, *Imparare a temere. Emergenze ambientali ed educazione alla paura*, in O. MARZOCCA (a cura di), *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, (Mimesis) Milano 2010, pp. 227-231.

⁽⁷⁾ Sul tema cfr. E. PULCINI, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, (Bollati Boringhieri) Torino, 2009.

⁽⁸⁾ Sulla riattivazione del mito come stimolo a un'emotività sia individuale, sia collettiva collegata alla crisi ecologica e climatica cfr. S. MAGNASON, *Il Tempo e l'acqua*, (Iperborea) Milano, 2019. In generale sul rapporto tra letteratura ed ecologia cfr. N. SCAFFAI, *Letteratura ed ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa*, (Carocci) Roma, 2017.

i problemi del malessere esistenziale con quelli del degrado ambientale si pone il compito di lavorare «affinché il desiderio di prendere in considerazione la salute e l'equilibrio naturale non venga dal principio del dovere ma da quello del piacere»⁽⁹⁾.

Sulla scorta di ciò, di seguito ci si propone di compiere un'indagine filosofico-giuridica su una complessa e incerta relazione tra due figure di diritti fondamentali non esplicitati nella nostra Carta costituzionale ma comunque desumibili dall'insieme di diritti e doveri ivi riconosciuti⁽¹⁰⁾ purché considerati entro una concezione solidaristica e pubblicistica: il diritto alla felicità e il diritto allo sviluppo sostenibile⁽¹¹⁾.

La pista riflessiva, e allo stesso tempo critica, sul rapporto che sussiste (o che può sussistere) tra felicità e sostenibilità ambientale dovrebbe delineare un possibile collegamento tra funzioni simboliche della dimensione interiore dell'individuo e “sistema socio-ambientale”⁽¹²⁾, e di come le prime possano rappresentare, in ultima analisi, un importante motore per la costruzione di una “eco-democrazia”, concetto che riassume in sé un coagulo di possibili visioni e procedure dirette a veicolare e al contempo “testare” differenti concezioni sulla “sostenibilità ambientale”⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. M. DANON, *Ecopsicologia. L'incontro tra ecologia e psicologia*, in A. POLI (a cura di), *La persona nelle filosofie dell'ambiente*, (Limina Mentis) Villasanta (MB), 2012, p. 199. Fondamentale è anche l'apporto della pedagogia ambientale improntata su un approccio sistemico in cui gioca un ruolo rilevante il punto di vista dell'osservatore quale soggetto immerso in un mondo complesso, costituito da relazioni non riducibili alla mera analisi lineare (causa/effetto) dei fenomeni naturali. Cfr. C. DEZZA, *Un mondo tutto attaccato. Guida all'educazione ambientale*, (Franco Angeli) Milano, 1993.

⁽¹⁰⁾ Cfr. R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, (Feltrinelli) Milano, 2019, p. 72.

⁽¹¹⁾ In relazione al primo, R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, loc. cit. Sul secondo cfr. F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., p. 571 ss.

⁽¹²⁾ J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, (Otium) Ancona 1989.

⁽¹³⁾ Per un approfondimento mi permetto di rinviare a S. MESSINA, *Eco-democrazia. Per una fondazione ecologica del diritto e della politica*, (Orthotes) Napoli-Salerno, 2019.

2. — *Il sentimento della felicità e la tutela ambientale.*

Come è stato osservato⁽¹⁴⁾ il sentimento della felicità investe fin dai tempi dell'illuminismo un ambito anche "istituzionale"⁽¹⁵⁾ nel momento in cui diventa scopo sociale da garantire mediante l'arte del buon governo⁽¹⁶⁾ e pertanto l'inevitabile interrelazione della ricerca delle singole felicità individuali obbliga il "diritto alla felicità" ad interfacciarsi continuamente con un'etica della solidarietà⁽¹⁷⁾. L'intreccio che sussiste tra felicità e tutela ambientale è mediato, infatti, dalla sua stessa radice etimologica cui sono collegati termini come abbondanza, ricchezza, prosperità – da doversi leggere in base a contesti storici e culturali diversi – a cui oggi si affiancano in modo ricorrente quelli di "benessere" e "sviluppo – appunto – sostenibile"⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, cit.; S. LATOUCHE, *Degrowth and the paradoxes of happiness*, *Annals of the Fondazione Luigi Einaudi*, LIV (2020), pp. 133-152.

⁽¹⁵⁾ Alcune ricerche filosofico-politiche evidenziano una peculiarità tutta moderna e biopolitica del concetto di felicità che con l'emergere dell'idea di comunità nazionale di impronta rousseauiana si caratterizza in modo diverso dalla classica *eudaimonia* aristotelica proprio per il suo carattere non solo individuale ma collettivo e strettamente collegato all'arte del governare. Cfr. M. ESPOSITO, *Il governo della felicità. Un percorso genealogico e critico sul concetto di benessere*, in *Filosofia politica* (2013), p. 27 ss.

⁽¹⁶⁾ L'art. 1 della Costituzione della Repubblica di Francia del 1793 stabiliva che «lo scopo della società è la felicità comune. Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali ed imprescrittibili». Citata in R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, cit., p. 53.

⁽¹⁷⁾ R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, cit., p. 69.

⁽¹⁸⁾ «L'Assemblea generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica [...]». Risoluzione ONU A/RES/66/281 del 2012.

A più riprese menzionato in numerosi documenti internazionali che sono seguiti al celebre Rapporto Brundtland del 1986 tra cui i SDGs (*Sustainable Development Goals*) del 2015, lo sviluppo sostenibile pone il problema non solo di una effettiva misurabilità del “benessere” non riducibile soltanto alla produttività o al reddito⁽¹⁹⁾, ma anche in che termini esso possa configurarsi secondo una percezione e/o percepibilità da parte dell’essere umano che vive in contesti geografici, culturali, sociali, nonché in ordinamenti giuridici diversificati.

Se è impossibile dare una definizione universale di benessere⁽²⁰⁾ certamente si potrebbe costruire un discorso quanto più condiviso possibile facendo riferimento ad una valutazione comparata di differenti linee di intervento di politica del diritto ambientale che possono ben dirigersi in direzioni diametralmente opposte⁽²¹⁾.

Da qui l’ipotesi che efficaci stimoli emotivi possano condurre a una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione in ordine alla crisi ecologica e climatica fino ad arrivare alla creazione e predisposizione di quei meccanismi politici e istituzionali sopra menzionati che siano innovativi e al contempo trasformativi.

Occorre, quindi, preliminarmente considerare il collegamento che sussiste tra felicità e contesto territoriale, basato su un connubio tra fattori psicologici, economici e sociali, e che contribuiscono a determinare notevolmente tanto la percezione individuale, quanto collettiva della “vita buona”⁽²²⁾. Lo

⁽¹⁹⁾ Sono innumerevoli i tentativi di misurazione alternativa del benessere economico e dello sviluppo riconducibili come è noto a tanti altri indicatori di natura anche non strettamente contabile quali l’istruzione, la salute, i costi dell’inquinamento ecc.

⁽²⁰⁾ Cfr. Z. BAUMAN, *Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero*, (Il Mulino) Bologna, 2008.

⁽²¹⁾ Per una panoramica generale sugli strumenti e sugli scopi dell’azione amministrativa in materia ambientale, in particolare in riferimento ai diversi orientamenti sul rapporto tra economia e ambiente cfr. M. CAFAGNO, F. FONDERICO, *Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente*, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di) *Trattato di diritto ambientale, I. Principi generali*, Padova, 2012.

⁽²²⁾ Cfr. G. PABA, *Felicità e territorio. Benessere e qualità della vita nella città e nell’ambiente*, in A. MAGNAGHI (a cura di), *Il territorio bene comune*, (Firenze University Press) Firenze, 2012.

stesso “territorio” diventa, infatti, sempre più occasione per favorire quelle condizioni di benessere tanto materiale in senso stretto, quanto “personale” in senso lato⁽²³⁾ che a loro volta costituiscono i presupposti per la rigenerazione di una comunità politica rivitalizzata entro *spazi comuni*⁽²⁴⁾.

Da ciò deriva comprendere il ruolo che può avere uno Stato “verde”⁽²⁵⁾, rappresentativo di una sintesi delle responsabilità ambientali dello Stato moderno⁽²⁶⁾, nell’assicurare un benessere individuale e collettivo. In particolare, a seguito dell’esplosione dell’emergenza sanitaria il ruolo dello Stato assume nuovamente un’importanza cruciale al fine di assicurare investimenti e prestazioni che possano garantire al contempo una ripresa economica e una transizione ecologica e tecnologica di ampia portata. A tal fine, come verrà in seguito esaminato, si auspica che l’amministrazione e la gestione del *Recovery Fund* possano costituire una preziosa occasione per interventi che consentirebbero col tempo di ricostruire nuove basi sociali improntate a un’inedita “prosperità” condivisa e “comune” non basata soltanto sul consumo e sulla produttività⁽²⁷⁾ e su un rinnovato/ritrovato rapporto con l’ambiente naturale.

Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato rileva, quindi, l’importanza della “ecodemocrazia” quale strumento per influenzare quanto più possibile rapporti di potere che impongono modelli di “benessere” e quindi di felicità non compatibili né con i limiti fisici del pianeta, né con una serena “fioritura personale”.

⁽²³⁾ Cfr. M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana*, (Il Mulino) Bologna, 2002.

⁽²⁴⁾ Cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, (Manifestolibri) Roma, 2015.

⁽²⁵⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, (The MIT Press) Toronto, 2004.

⁽²⁶⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *National Identities, International Roles, and the Legitimation of Climate Leadership: Germany and Norway Compared*, in *Environmental politics*, I (2016), p. 1.

⁽²⁷⁾ T. JACKSON, *Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale* (2009), ed. it. a cura di G. Bologna, (Edizioni Ambiente) Milano, 2017.

3. — *Felicità e contesto territoriale locale.*

Se è necessario restare prudenti sull' inquadramento delle condizioni di felicità personale e di benessere individuale⁽²⁸⁾ a causa della loro apertura a tante possibili definizioni è ampiamente noto ormai che è possibile costruire sulla base di indici statistici e scientificamente radicati a loro volta in ambiti disciplinari come la econometria, le neuroscienze, la clinica medica o la psicologia sociale un discorso più o meno attendibile sul piano della definizione di una possibile "felicità oggettiva"⁽²⁹⁾, cui sono riconducibili quelle condizioni di "benessere" dipendenti da contesti geografici, sociali e culturali (politiche del territorio, relazioni di prossimità, livello di partecipazione degli abitanti alla vita pubblica ecc.) che di riflesso quanto meno influenzano o possono influenzare quella soggettiva⁽³⁰⁾.

Il "contesto" cui si fa riferimento nell'ambito della riflessione filosofica e giuspolitica è il *territorio* inteso come «prodotto storico dei processi di coevoluzione di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, natura e cultura, e quindi, come esito della trasformazione dell'ambiente ad opera di successivi e stratificati cicli di civilizzazione»⁽³¹⁾ da considerare avulso sia da una "epistemologia del dominio" di matrice antropocentrica, sia da un "naturalismo" di ispirazione ecologista.

Attività entropiche come consumo di suolo, energia e in generale di risorse, avendo provocato a parere dei 'territorialisti' una perdita di identità (al tempo stesso culturale ed ecologica) dei luoghi hanno non solo prodotto omologazione storica e morfologica ma hanno inciso profondamente sugli spazi di prossimità in cui si dispiegano le relazioni umane (materiali e immateriali). Per tale ragione gli stessi studiosi hanno seguito, e avallano ancora oggi, un metodo d'indagine e di azione interdisciplinare che ricorre a paradigmi politico-economici alternativi al modello di sviluppo dominante di

⁽²⁸⁾ Cfr. G. PABA, *Felicità e territorio*, cit., p. 35.

⁽²⁹⁾ Cfr. A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, (Laterza) Roma-Bari, 2008.

⁽³⁰⁾ A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità*, cit.

⁽³¹⁾ A. MAGNAGHI, *Il progetto locale*, (Bollati Boringhieri) Torino 2000, p. 24.

impronta neolibera che o riduce il territorio ad agglomerato decontestualizzato in cui vengono di fatto svuotati proprio quegli spazi di relazione e di prossimità o lo promuove come *eccellenza* per cui competere con altri territori secondo gli imperativi della globalizzazione economica⁽³²⁾.

In tale contesto è centrale l'idea di sviluppo locale ecosostenibile⁽³³⁾ in cui assume rilevanza la valorizzazione del patrimonio dei *luoghi* il cui fine è la rigenerazione di una qualità della vita urbana non riducibile a una governance di attività centralizzate e gerarchiche fondate sull'innovazione tecnologica fine a sé stessa in cui certamente si pongono alcuni limiti ma senza cambiare le attuali regole del gioco economico fondate su interventi tecnocratici e settoriali⁽³⁴⁾.

Appare in tale direzione dirimente, anche se non esclusivo, il richiamo da un lato ai “valori di esistenza” cui fa capo una concezione non strumentale della natura – in cui le “risorse” vengono preservate indipendentemente da un'utilità che se ne può trarre (una sorta di diritto al “non uso” delle stesse) – e dall'altro alla decrescita quale paradigma alternativo allo sviluppo sostenibile in cui, come è noto, si ripone comunque fiducia nel mercato quale criterio regolatore o ispiratore delle politiche ambientali.

Sovrapponibile alla prospettiva territorialista risulta, infatti, la linea programmatica della “rilocalizzazione” economica, culturale e politica auspicata da Serge Latouche⁽³⁵⁾ in quanto ciò potrebbe condurre a parere dello stesso non soltanto a perseguire una sostenibilità ambientale “forte” (riduzione complessiva dell'output produttivo ed energetico) attraverso una rimodulazione dei bisogni (anche non materiali) ma costituirebbe anche l'occasione fondamentale per favorire un “welfare urbano” in cui attraverso la

⁽³²⁾ Cfr. O. MARZOCCA, *Democrazia locale, federalismo solidale, cittadinanza attiva*, in A. MAGNAGHI (a cura di) *Il territorio bene comune*, cit., p. 92. Sul tema cfr. anche D. HARVEY, *Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street*, (Il Saggiatore) Milano, 2013.

⁽³³⁾ A. MAGNAGHI, *Il progetto locale*, cit., p. 80.

⁽³⁴⁾ A. MAGNAGHI, *Crisi ecologica globale e progetto locale*, in O. MARZOCCA (a cura di), *Governare l'ambiente?*, cit., p. 55.

⁽³⁵⁾ Cfr. S. LATOUCHE, *Breve Trattato sulla Decrescita serena*, (Bollati Boringhieri) Torino, 2008 (2007), p. 49 ss.

partecipazione attiva e creativa dei cittadini-abitanti si potrebbero adottare anche nuove forme di governance locali finalizzate alla cura di spazi e beni “comuni”. E grazie a ciò favorire «anche una maggiore accessibilità al benessere che lo ‘spazio’ materiale, sociale, culturale di cui è fatta la città può procurare»⁽³⁶⁾.

Uno scenario quest’ultimo cui non è restato indifferente neanche il diritto internazionale allorché nella *World Charter for the Right to the City* del 2005 adottata in occasione del quinto Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre è stata delineata una definizione di “diritto alla città”⁽³⁷⁾ quale figura *interdipendente* (art. 1.2) e “contestualizzata” di posizioni soggettive fondamentali già riconosciute nelle varie Dichiarazioni.

Al contrario, in altri contesti geografici, culturali e politici, come in alcuni Stati del Sudamerica non è seguito un approccio “territorialista” bensì bio-centrico. In altri termini il benessere “context-based” si riferisce all’intera comunità degli esseri viventi fino a ricomprendere la biosfera nella sua totalità; un riconoscimento che ha trovato la sua identità giuridica grazie alla consacrazione dei “diritti della natura” in alcune Costituzioni come quelle di Ecuador e Bolivia e con essi la cosmovisione dei popoli autoctoni del *buen vivir*, il cui motto esplicita un’«esistenza armoniosa, intesa come vivere in equilibrio con la comunità e con la natura, e non come vivere sempre al meglio secondo la logica di sviluppo occidentale. Il postulato di fondo [quindi] è che tutti gli esseri viventi sono parte della Pachamama e in essa si completano»⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Cfr. P. POLETTI, *Benessere urbano. Approcci, metodi e pratiche per sostenere la capacità di ‘stare bene’ nello spazio urbano*, in *Territorio* (2008), p. 9 ss.

⁽³⁷⁾ «The Right to the City is defined as the equitable enjoyment of the cities while respecting the principles of sustainability, democracy and social justice, and is a collective right of all city inhabitants especially the vulnerable and disfavoured on whom is further conferred legality for such actions and organisation as their culture and custom suggests as a means of achieving the complete enjoyment of the right to an adequate standard of living».

⁽³⁸⁾ Cfr. S. BALDIN, M. ZAGO, *Le declinazioni della sostenibilità. Esperienze latinoamericane ed europee a confronto*, in IDD. (a cura di), *Le sfide della sostenibilità*, (Filodiritto) Bologna 2014, p. 19.

Così come la decrescita concezioni come il *buen vivir*⁽³⁹⁾ o anche l'*Ubuntu* in Africa⁽⁴⁰⁾ esprimono in ultima analisi una visione del “benessere” non fondata solo su aspetti economici ma anche culturali, relazionali e sociali rispondenti ai bisogni della comunità; e si manifestano differenti rispetto non solo allo “sviluppo sostenibile” ma anche da altre elaborazioni occidentali pur simili come l’“approccio delle capacità”⁽⁴¹⁾ in quanto quest’ultima è pur sempre una concezione liberal-borghese, per quanto improntata su un individualismo etico.

Ma pur essendo culturalmente specifico a differenza della decrescita il *buen vivir* aspira ad un ruolo ancora più ampio: la rivendicazione di un cosmopolitismo “contro-egemonico” come paradigma che implica un cambiamento radicale anche nel modo di concepire le relazioni tra Stato, società civile e mercato.

In tale frangente non è soltanto la dimensione locale a garantire la validità e l’effettività di un modello comunque lontano dal riduzionismo di una concezione del benessere di impronta occidentale fondata sulla crescita economica, quanto uno Stato inteso come *Caring State*; uno Stato “interculturale” della “cura” che si discosta però anche dalle tipologie assistenzialistiche proprie del *Welfare State* occidentale per far assumere centralità ai bisogni degli esseri umani in modo *olistico*⁽⁴²⁾, ovvero includendo anche aspetti emozionali e culturali derivanti dalle tradizioni autoctone e

⁽³⁹⁾ Si tratta della traduzione spagnola (lingua coloniale) di *sumak kawsay* (in lingua quechua), e *suma qamaña* (in quella aymara).

⁽⁴⁰⁾ Concetto che affonda le radici nella cosmovisione ctonia degli zulu. Esso pur nella sua specificità culturale e antropologica esprime valori simili a quelli del *buen vivir*. Per una panoramica del tema cfr. M.B. RAMOSE, *Ubuntu*, in G. D’ALISA, F. DE MARIA, G. KALLIS (eds.), *Degrowth*, Routledge, New York, 2015; e S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in ID. (a cura di) *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, (Filodiritto) Bologna, 2013, p. 42 ss.

⁽⁴¹⁾ Cfr. M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana*, cit., la quale pone il problema della “centralità della persona” dal punto di vista della sua piena autorealizzazione, umana e non soltanto economica.

⁽⁴²⁾ Cfr. S. BALDIN, *Diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane. Rivista del Centro di Studi per l’America Latina*, X (2014), p. 30.

valorizzando altresì a pieno il pluralismo delle economie, incluse quelle di tipo comunitario e “solidaristiche”, basate sull’autosussistenza e la “sovranità alimentare”⁽⁴³⁾.

Un’impostazione inedita sia dal punto di vista della dogmatica giuridica, sia di quello delle rivendicazioni politiche facente capo a soggetti precedentemente esclusi come movimenti contadini e comunità indigene, ma che pone numerosi interrogativi⁽⁴⁴⁾ che richiederebbero una trattazione a parte. Ai fini dell’indagine qui affrontata ciò che rileva soprattutto notare è la scelta da parte della dottrina giuridica sudamericana sulla contaminazione teorica e pratica attraverso concetti “coloniali” (moderni e occidentali) come Stato e Costituzione e quindi della loro *persistenza* come limite al potere sia dall’alto (dell’apparato) che dal basso (delle comunità locali). Ciò ha portato a riflettere sul ruolo che gli Stati possono ancora avere nel far fronte a problemi urgenti come quelli ambientali che richiedono tanto un grado elevato di competenza tecnica quanto una certa capacità politica al fine di controbilanciare efficacemente lo squilibrio dei poteri nell’arena mondiale, e in generale come via “mediana” idonea ancora a collegare in modo coerente e non caotico il contesto locale con quello internazionale⁽⁴⁵⁾, scongiurando in questo modo anche l’indebolimento della capacità precettiva delle Costituzioni nei confronti della stessa politica⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴³⁾ Essa esprime «il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo e della terra che siano appropriate sul piano ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica». Dichiarazione di Nyèleni Villaggio di Nyeleni, Sèlinguè, Mali 27 febbraio 2007, in *worldsocialagenda.org*.

⁽⁴⁴⁾ Non ultimo l’opportunità di considerare il rischio che la parola “cosmopolitismo” in qualunque modo declinata porti con sé in termini di compromissione con i poteri indiretti (ma altrettanto forti) dei mercati e dei flussi finanziari del capitalismo globale.

⁽⁴⁵⁾ Su questi temi cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, (The MIT Press) Toronto, 2004.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in F. BRANCACCIO, C. GIORGI (a cura di), *Ai confini del diritto, Ai confini del diritto, Poteri, istituzioni e soggettività*, (DeriveApprodi) Roma, 2017, p. 135.

4. — *Lo Stato costituzionale come garante di un diritto a una sostenibilità “felice”.*

Per le ragioni su esposte è ancora nel costituzionalismo contemporaneo⁽⁴⁷⁾ che può trovarsi (per chi ritiene possa essere configurabile) il fondamento non solo di un diritto alla felicità, ma anche a una sostenibilità ecologica “forte”, ovvero fondata su una profonda revisione dell’economia e del diritto (e in generale della società) in cui risultano degne di preoccupazione non già le distorsioni del mercato (da riequilibrare attraverso meri aggiustamenti tecnologici o alleggerimenti produttivi) quanto i limiti fisici e in generale ecologici del pianeta⁽⁴⁸⁾. Ciò al fine di salvaguardare ecosistemi e risorse secondo il loro naturale e durevole ciclo rigenerativo, così da poter valutare il grado di interferenza antropica secondo tali criteri e non in base a un puro calcolo di costi-benefici individuali.

Considerazioni che indipendentemente dal relativismo culturale sopra descritto colgono anche l’essenza del problema posto in questa sede: la conciliabilità di rinunce – preferibilmente condivise anziché imposte – ai “difetti” della convivenza umana moderna con la “felicità” intesa – per semplificare un tema eterno e complesso – nei termini di “benessere” individuale e sociale.

Un primo passo da considerare è un’attenta valutazione della dimensione *collettiva* (e non solo “pubblica” in senso stretto) cui tale sentimento è collegato. Il diritto alla felicità come è stato evidenziato da alcuni giuristi⁽⁴⁹⁾ può

⁽⁴⁷⁾ Cfr. G. GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, in *Anuario da facultade de dereito da universidade da coruña*, 2008, p. 519 ss.

⁽⁴⁸⁾ Individuati grazie a un autorevole e affermato studio condotto undici anni fa sulla rivista *Nature* da un gruppo di scienziati di fama internazionale. Essi sono individuati come segue: (I) cambiamento climatico; (II) perdita di biodiversità (terrestre e marina); (III) interferenza con il ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo; (IV) riduzione della fascia di ozono nella stratosfera; (V) acidificazione degli oceani; (VI) uso delle acque; (VII) uso del suolo; (VIII) inquinamento chimico; (IX) diffusione di aerosol nell’atmosfera. Cfr. J. ROCKSTRÖM et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, CDLXI (2009), p. 472 ss. Nove “confini”, quattro dei quali di quattro (livelli di diossido di carbonio in atmosfera, di azoto e fosforo negli oceani, deforestazione e perdita di biodiversità) sono già stati superati.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, cit.; e G. GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità*, cit.

ricavarsi infatti da una interpretazione sia sistematica, sia teleologica dell'impianto costituzionale sui diritti fondamentali; ed è proprio sulla base di tale interpretazione "olistica" della Costituzione che lo stesso diritto alla felicità non solo non può ridursi a una dimensione economico-utilitaristica (si pensi ai collegamenti con la salute – soprattutto nella sua ampia accezione propugnata dall' OMS –, con la sicurezza o con il lavoro) ma è necessariamente configurabile anche in termini di solidarietà collettiva⁽⁵⁰⁾. Motivo per il quale sono state avanzate proposte di riforma costituzionale che hanno riguardato sia il diritto alla felicità⁽⁵¹⁾ sia lo "sviluppo sostenibile" quale preconditione del benessere delle generazioni future.

Una tendenza che rivela tra l'altro una propensione da parte della politica a voler rendere sempre più concretizzabile dal punto di vista giuridico l'idea di uno Stato "verde".

Ma è in tale qualificazione che si annida allo stesso tempo tutta l'ambiguità che un tale termine porta con sé allorché non venga problematizzato e chiarito il tipo di visione di sostenibilità da perseguire e di conseguenza i possibili risvolti anche sul piano del benessere collettivo.

Per tale ragione secondo un'ottica di "sostenibilità forte" uno Stato "green" – almeno in base a come è stato teorizzato dalla scienza politica anglosassone sensibile alla costruzione dottrinale di un "Green State"⁽⁵²⁾ – non dovrebbe limitarsi a interventi settoriali e incoerenti ma sviluppare un'efficace pianificazione compatibile non solo con una mera "crescita verde", ma con una strategia fondata su una transizione economica, sociale e soprattutto ecologica di ampio respiro.

Il grande evento negativo del Covid-19 costituisce in tal senso un'occasione per ridefinire in modo inedito il ruolo dello Stato nell'economia e il suo disegno complessivo sulla gestione dell'emergenza, sul sostegno alla ripartenza e a una strategia per un nuovo sviluppo⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. R. TIBERI, *Il diritto alla felicità*, cit., p. 72; G. GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità*, cit.

⁽⁵¹⁾ Precisamente durante la XV e più recentemente la XVIII Legislatura.

⁽⁵²⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 139 ss.

⁽⁵³⁾ Cfr. P. BOCCARDELLI, D. IACOVONE (a cura di), *Lo scenario economico dopo il Covid-19. Un piano strategico per ripartire*, (Il Mulino) Bologna, 2020.

In tale direzione l'asse inerente alla transizione ecologica del Piano nazionale di ripresa e resilienza – a cui dotazione finanziaria ammonta a 69, 80 miliardi di euro – pur prevedendo una serie di importanti obiettivi – ispirati in generale dal Green deal europeo – da realizzare attraverso interventi di potenziamento e riqualificazione di settori come l'energia, i trasporti pubblici, l'acqua fino alla implementazione dell'economia circolare, pone quantomeno dubbi su un'effettiva svolta verso una sostenibilità ambientale forte.

Al di là delle pur nobili intenzioni, a parere soprattutto degli studiosi che portano avanti un discorso su un progetto di “istituzioni per la decrescita”⁽⁵⁴⁾ sembrerebbe ancora una volta di voler conciliare priorità che presentano contraddizioni stridenti (ad esempio raddoppiare il tasso di crescita con un aumento significativo dell'occupazione riducendo al contempo l'impatto ambientale) sul piano del metodo prima ancora degli scopi.

Investimenti mirati alla realizzazione di grandi infrastrutture (autostrade, linee ad alta velocità, aeroporti ecc.), alla rete 5g, a percorsi turistici all'interno dei parchi, così come a una filiera agroalimentare sostenibile e al contempo competitiva su un mercato globale che dà continuamente prova del suo fallimento ecologico tradiscono gli auspici di una visione sistemica⁽⁵⁵⁾ per rimanere –attraverso l'ingannevole richiamo alla “resilienza”⁽⁵⁶⁾ – ancora intrappolati entro l'attuale paradigma dello sviluppo sostenibile e della “crescita verde”, ovvero in linea con un approccio “win-win” tra economia ed

⁽⁵⁴⁾ Cfr. P. CACCIARI, *La loro resilienza*, su *comune-info.net*. Per un rilievo critico sul concetto di resilienza cfr. L. PELLIZZONI, *I rischi della resilienza*, in A. MELA, S. MUGNANO, D. OLORI (a cura di), *Territori vulnerabili. Verso una nuova sociologia dei disastri italiana*, (Franco Angeli editore) Milano, 2017, pp. 1-14. In generale sugli aspetti politici e non solo economici della decrescita cfr. M. DERIU, *La fine della crescita e le sfide ecologiche della democrazia*, in *Jura gentium*, XVI, 1 (2019) pp. 14-53; G. D'ALISA, F. DE MARIA, G. KALLIS (eds.), *Degrowth. A Vocabulary for a New Era*, (Routledge) New York, 2015; E. LEONARDI, *Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita*, (Orthotes) Napoli-Salerno, 2017.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. *asvis.it*.

⁽⁵⁶⁾ L. PELLIZZONI, *I rischi della resilienza*, cit., pp. 1-14; M. MONTINI, *L'interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l'attuazione del diritto internazionale dell'ambiente*, in *federalismi.it*, p. 1 ss.

ecologia piuttosto che affrontare il problema della convivenza umana alla luce dell'impronta ecologica globale⁽⁵⁷⁾.

Quest'ultima, diversamente da un generico richiamo al "progresso" richiama infatti una visione d'insieme sulle relazioni complessive tra gli esseri viventi utile anche a un benessere individuale e collettivo più stabile e duraturo⁽⁵⁸⁾.

L'insufficienza e anche il rischio del primo approccio è evidenziato altresì dai fautori della *Earth jurisprudence*, movimento culturale che ha posto il problema di gettare nuove basi per il diritto ambientale seguendo una prospettiva "ecocentrica"⁽⁵⁹⁾ il cui auspicio – di abbandonare una visione settoriale e avulsa dal contesto "ecosistemico" – è dettato anche dalla necessità di ovviare alla esacerbazione di innumerevoli conflitti ambientali nel mondo che sono causati – al di là del singolo caso – da diverse visioni e linguaggi sulla sostenibilità. In altri termini di differenti modi di concepire il rapporto tra economia e ambiente⁽⁶⁰⁾.

In tale direzione si pone l'interrogativo su quali tipi di interventi debba basarsi allora uno Stato costituzionale "verde" nell'adottare nuovamente

⁽⁵⁷⁾ L'impronta ecologica indica in base a un calcolo matematico la superficie planetaria necessaria alla produzione delle risorse e all'assorbimento dell'anidride carbonica immessa nell'atmosfera e dai rifiuti prodotti dalle attività antropiche. Si rileva un preoccupante trend di crescita costante: dagli anni Sessanta l'impronta ecologica è raddoppiata, e oggi supera la biocapacità della Terra del 50%. Sulla base di questi calcoli, allo stato, stiamo fruttando le risorse e le capacità planetarie come se avessimo a disposizione un pianeta Terra e mezzo. Inoltre, se il trend non dovesse invertirsi, entro il 2030 il genere umano avrà bisogno della capacità di due pianeti Terra per assorbire l'anidride carbonica immessa per fare fronte al consumo delle risorse mondiali. Cfr. W. REES, *L'impronta ecologica*, (Ed. Ambiente) Milano, 2000.

⁽⁵⁸⁾ La prima e più importante funzione vitale per l'essere umano in particolare è rappresentata dai "servizi" (acqua, aria e luce ecc.) che producono gli ecosistemi a supporto del mantenimento dell'equilibrio di materia ed energia presente sul pianeta.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della natura*, (Zeitgeist) Prato, 2012 (Devon 2011); C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, (Cambridge University Press) Cambridge, 2013; e A. ZELLE, G. WILSON, R. ADAM, H. GREENE (eds.), *Earth Law: Emerging ecocentric law-a guide for practitioners*, Wolters Kluwer, 2020.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri, La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. cura di M. Armiero, (Jaca Book) Milano 2009, p. 301.

politiche keynesiane in grado di risollevare gli investimenti e di conseguenza la domanda aggregata e l'occupazione⁽⁶¹⁾. Basti pensare alla differenza tra i due progetti di *Green Deal* americano ed europeo, l'uno protrato (almeno in linea teorica) a reindirizzare effettivamente l'intero sistema socio-economico verso una riconversione ecologica – ad esempio puntando al più che ambizioso tentativo di ridurre a zero le emissioni di carbonio entro il 2030 – e a sostegno anche di una sostenibilità sociale ed equa; l'altro ad avallare un'“economia verde” richiedendo partenariati pubblico-privati⁽⁶²⁾ finalizzati – sempre in un'ottica di crescita – a “disaccoppiare” attività produttive e impatto ambientale, senza però una complessiva valutazione né sul consumo aggregato, né sui noti vincoli di natura fiscale sui bilanci degli Stati membri.

Un tale confronto – che comunque per la varietà e complessità dei temi richiederebbe un approfondimento a sé stante – ha delle ricadute anche sull'èthos individuale poiché le condotte *ecologically correct* rimesse soprattutto alla responsabilità del singolo individuo finiscono (per certi aspetti) di riflesso anch'esse per rispecchiare le peculiarità storiche del neoliberalismo, fondato sull'efficienza del capitale umano⁽⁶³⁾ e sul benessere concepito come *fitness*: «quel benessere che si iscrive nel registro dell'utile e del piacere [...] come se fosse ovvio che è tutto lì [salvo poi quando si pone la domanda “cos'altro?”] rivela che ci sono fantasmi che la contraddicono»⁽⁶⁴⁾. E tale compito finalizzato allo smascheramento e al contempo alla ricostruzione di una sfera pubblica (che concerne anche l'abitare un *mondo comune*)⁽⁶⁵⁾ è proprio della politica e del diritto; in particolare di una lotta per l'integrazione

⁽⁶¹⁾ L'idea di un Green new deal è riconducibile sul piano teorico al giurista americano Robert Hockett docente presso la Cornell University nello Stato di New York.

⁽⁶²⁾ Strumento bocciato peraltro dalla stessa Corte dei conti europea.

⁽⁶³⁾ In cui l'allocazione ottimale di risorse personali e familiari necessariamente limitate (tempo, abilità, competenze, denaro ecc.) non può che accrescerne la “qualità” in termini di *performance*. Cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune*, cit.

⁽⁶⁴⁾ «[...] Siamo certi che desideriamo la *fitness* oppure lavoriamo segretamente contro noi stessi, contro il nostro utile e piacere, sconfessandoli e sconfessando in definitiva la vita?». Cfr. L. BAZZICALUPO, *Dispositivi e soggettivazioni*, (Mimesis) Milano 2013, p. 32.

⁽⁶⁵⁾ O. MARZOCCA, *Il mondo comune*, cit., p. 221 ss.

della diversità dei linguaggi di valutazione sui rischi⁽⁶⁶⁾, dei diversi punti di vista sulla sostenibilità ambientale che non si limitino ad accettare il diffuso consenso su procedure già prestabilite, ma ad entrare nel merito delle relazioni di potere che tale consenso creano e diffondono.

Una categoria ancora in fase di sviluppo (benché non giovanissima) che tenta di non ridurre lo spazio dell'agire pubblico nell'epoca della globalizzazione economica e giuridica – ora anche pandemica – alla solitudine delle proprie autobiografie⁽⁶⁷⁾ emotive e intellettuali è la “democrazia ecologica” o “ecodemocrazia” definita come «quel *tipo di democrazia deliberativa* che comprende tutte le *vittime potenziali* di un'attività antropica rischiosa, ancorché evitabile, ovvero di tutti coloro che umani e “non umani” potrebbero essere *presumibilmente* “toccati” dalle conseguenze di detta azione (imprenditoriale, tecnica, politica ecc.) ed evitabili dall'attore pubblico o privato che la pone in essere»⁽⁶⁸⁾. Forme di condizionamento che non possono che coinvolgere anche la felicità nella sua incerta eppur sussistente relazione con la sostenibilità ambientale.

5. — *Felicità e partecipazione.*

Ancor più profondo e complesso appare infine il legame che intercorre tra felicità e democrazia e in particolare con un aspetto particolare della seconda: la partecipazione.

Il collegamento tra benessere e democrazia – al di là delle forme e delle concezioni che si possono avere su ciò che resta comunque un ideale politico – rende ancora più evidente l'interferenza tra la sfera privata con quella pubblica fin dai tempi dell'antichità e ancor di più – come sopra descritto – in tutte le fasi evolutive della modernità a partire dal governo del “popolo”

⁽⁶⁶⁾ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri*, cit., p. 286.

⁽⁶⁷⁾ U. BECK, *The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Society Order*, Cambridge, England: Polity, 1997, p. 95.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. S. MESSINA, *Eco-democrazia*, cit., p. 152.

di matrice illuminista, fino al riconoscimento dei diritti sociali e “ambientali” nel *Welfare-Green State* contemporaneo.

Date queste premesse essa si può senz'altro considerare un «incubatore istituzionale e sociale di miglioramento qualitativo della vita umana»⁽⁶⁹⁾ attesi anche gli studi comparativi che sono stati compiuti in riferimento a indici di soddisfazione personale⁽⁷⁰⁾, compreso anche il piacere che si può provare grazie a quel particolare tipo di interazione che è la partecipazione, ad esempio declinata in termini di lavoro collettivo per la produzione e la cura di “beni comuni”.

Onde evitare il rischio paventato in precedenza di un localismo eccessivamente autoregolante e anarchico ci si è interrogati su una possibile *spinta verso l'alto* della partecipazione – concetto che assume diverse sfumature di significato in base alla forma di democrazia che si considera (se elettiva, deliberativa o partecipativa in senso stretto) al fine di poter riuscire a configurare possibili “sistemi deliberativi”⁽⁷¹⁾ che rendano conto della dimensione globale della crisi ecologica.

Mentre a livello internazionale si diffondono gradualmente “reti di città” per risolvere problemi comuni o che presentano un certo grado di interconnessione territoriale⁽⁷²⁾ a livello sovranazionale ci si interroga su una

⁽⁶⁹⁾ M. CARDUCCI, «Demodiversità» e futuro ecologico, in S. BAGNI (cura di), *How to govern the Ecosystem? A Multidisciplinary Approach*, (Dipartimento di Scienze giuridiche – Università di Bologna) Bologna, 2018, p. 62 ss.

⁽⁷⁰⁾ *Worldhappiness.report*.

⁽⁷¹⁾ Il metodo dei “sistemi deliberativi” offre una nitida prospettiva sui processi partecipativi, (democratici o meno, ma costituenti un comune *public space*) che intervengono a partire da qualsiasi livello territoriale (non solo quindi all'interno dello Stato) e indipendentemente da istituzioni dotate di potere legittimo (*empowered space*). Sul tema cfr. J. MANSBRIDGE et al., *A Systemic Approach to Deliberative Democracy*, in *Deliberative Systems*, J. Parkinson, J. Mansbridge (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2012, p. 1 ss. e *Democracy and Earth System Governance*, www.researchgate.net/publication/253389957 (2009).

⁽⁷²⁾ Un esempio è dato dal coordinamento Uclg (United Cities of Global Network), che si è ultimamente occupato di sviluppo urbano, di contestualizzazione dei diritti umani nel sistema locale e di possibili forme maggiormente inclusive di partecipazione democratica dei cittadini, delineando in questo modo uno spazio di manovra che ha avuto come interfaccia i destinatari di istanze provenienti dalla società civile e il loro “diritto alla città”.

possibile politica per le autonomie locali nel contesto dell'Unione europea. Un'analisi quest'ultima che ha trovato sbocco nei numerosi programmi e strumenti che la UE predispone (es. Agenda urbana europea, fondi strutturali di coesione, Direttive che rafforzano il potere delle autonomie locali ecc.), nonché in una "integrazione per valori"⁽⁷³⁾ che se conduce da un lato a una maggiore armonizzazione a livello di principi (la quale sta anche a parere di alcuni studiosi gradualmente delineando un nuovo diritto *pubblico* europeo dell'economia)⁽⁷⁴⁾ è ben lontana dal rappresentare ancora una sorta di un nuovo potere costituente.

In ogni caso per poter però parlare di diritto a una sostenibilità felice – che secondo la prospettiva qui avanzata identifichiamo con la sua connotazione "forte" – non appare sufficiente la partecipazione fine a sé stessa⁽⁷⁵⁾.

Se è vero che è stata compiuta un'analisi che comprova alti livelli di soddisfazione con un'"utilità procedurale"⁽⁷⁶⁾ ciò nondimeno la dimensione che lega partecipazione e cura dei contesti locali rimane non solo circoscritta a singoli ambiti determinati⁽⁷⁷⁾, ma risulta spesso non essere in accordo con l'approccio prudenziale richiesto dall'ecologia, ovvero la valutazione non soltanto sui benefici sociali sul piano della tutela, dell'accesso e del coinvolgimento della comunità dei cittadini/abitanti ma anche sulle conseguenze imprevedibili a livello "sistemico" le quali rimangono circoscritte a una o più singole gestioni collettive poco lungimiranti dal punto di vista dell'azione ecologica alle interrelazioni del mondo naturale.

⁽⁷³⁾ Cfr. F. GIGLIONI, *Beni comuni e autonomie nella prospettiva europea: città e cittadinanze*, in M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, (Università degli Studi di Trento – Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza) Trento, 2016, p. 151 ss.

⁽⁷⁴⁾ Sul tema cfr. A. LUCARELLI, *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Napoli, 2016.

⁽⁷⁵⁾ Per un'analisi più approfondita cfr. M. CARDUCCI, *Come governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, (Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche) 2018, pp. 62-91.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. B.S. FREY, A. STUTZER, *Economia e felicità. Come l'economia e le istituzioni influenzano il benessere*, (Il Sole 24 Ore) Milano, 2006, p. 206.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno*, in *H-ermes*, 2018, pp. 1-21.

Lo dimostra la stessa carenza nel nostro ordinamento di istituti partecipativi mirati a una riorganizzazione complessiva sui rapporti tra sistemi sociali e ambiente naturale. Pur prevedendo infatti una divisione delle competenze e un coinvolgimento di soggetti provenienti dalla società civile lo scopo è raggiungere un risultato finale sulla base di un giusto procedimento e di valutazioni tecniche parziali che non considerano fino in fondo il singolo caso in termini di “contesto di vita” (e non soltanto di vita sociale o di salvaguardia della comunità umana) e di ciò che potrebbe essere adeguatamente raccolto e valutato sulla base di un maggiore potenziamento dell’informazione (prima ancora della partecipazione) riguardo le determinazioni “vincolanti” della scienza.

La stessa condivisione per valori inoltre non è insufficiente se non si considera la possibilità di avvicinare le norme europee a una logica giuridica maggiormente “prescrittiva” e meno “ottativa” (ossia su meri principi orientativi e sulla completa equivalenza tra economia ed ecologia)⁽⁷⁸⁾ come ad esempio una reinterpretazione dell’art. 37 della Carta di Nizza secondo termini più precisi e in direzione di una “sostenibilità forte”.

6. — *Conclusioni.*

In attesa che possa realizzarsi tale paradigma attraverso uno sforzo congiunto tra dottrina e attivismo politico ci si chiede quanto una visione basata sulla scienza ecologica possa effettivamente garantire una “fioritura” (per mutuare un termine proprio dell’approccio delle capacità) di comunità umane ed ecologiche garantendone al contempo la conservazione dal punto di vista sia della biodiversità naturale, sia culturale.

Senza esserci voluti addentrare nel dibattito sui rapporti tra scienza – in particolare ecologica – e diritto (cui rimandiamo alle sedi opportune) il compito di tale intervento è stato quello di dimostrare come una visione

⁽⁷⁸⁾ Cfr A.S. BRUNO, L. CASSETTI, *La tutela dell’ambiente tra incertezze globali e valore prescrittivo delle Costituzioni nazionali*, in *Federalismi* (editoriale del 21 dicembre 2018), *federalismi.it*.

improntata a una “sostenibilità debole” non muti l’assetto attuale in ordine alla gestione precauzionale delle risorse naturali e di conseguenza lasci anche impregiudicata una concezione strumentale del benessere finalizzata esclusivamente alla responsabilità e all’utile individuale. Al contrario un orientamento sulla sostenibilità improntata sui confini planetari potrebbe – a discapito dell’apparente scenario di rinuncia che prospetta – promettere differenti modi di relazionarsi e di “abitare il mondo” favorendo al contempo inediti assetti sociali e istituzionali. In tale frangente è la prospettiva della “democrazia ecologica” o “ecodemocrazia” a offrire l’occasione per rivendicare, costruire e conseguire un simile risultato. Essa si fonda su un metodo finalizzato a rappresentare anche gli esseri viventi non umani e quindi nel tener conto di una nozione di “interesse” che oltrepassi la mera dimensione antropocentrica dei rapporti politici e giuridici, ma che includa in sé anche istanze di giustizia economica e sociale. Un’ambiziosa categoria giuspolitica che sta ora affrontando le contraddizioni che si pongono da un lato tra deliberazione e antagonismo e dall’altro tra pedagogia della paura e passioni empatiche per *l’alterità*. Contraddizioni che potrebbero sul piano pratico essere forse risolte con una spinta verso l’alto o una “risalita in generalità” di soggetti politici rinvigoriti da scopi ecologico-sociali e da una organizzazione maggiormente strutturata. Organizzazione che potrebbe far crescere quelle che al momento sono considerate soltanto “pratiche sperimentali” fino a un processo costituente destinato a un’apertura verso una possibilità di una vera e propria rilegittimazione del potere politico, in direzione di un nuovo patto sociale, un “patto con la natura” che cancelli le illusioni di un benessere immediato, per ristabilire una prosperità duratura.